IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI - 1110

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALBA, REALE GIUSEPPE, TURNATURI, CERUTI CARLO, DE MARZI FERNANDO, CASTELLUCCI, NANNINI

Presentata il 28 aprile 1966

Norme relative alla vendita delle carte valori postali

Onorevoli Collegii! — La presente proposta di legge, che sottoponiamo alla vostra approvazione, è stata promossa allo scopo di aggiornare, in rapporto agli aumentati costi dei servizi e in considerazione delle funzioni che debbono svolgere le rivendite generi di monopolio, l'aggio loro dovuto sui valori postali che esse rivendite hanno l'obbligo di distribuire al pubblico, ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e del relativo Regolamento di attuazione 14 ottobre 1958, n. 1074.

Non v'è chi non veda come dall'epoca nella quale venne stabilito, con decreto ministeriale 9 luglio 1946, l'attuale aggio del 2,50 per cento (al lordo), ad oggi, la situazione sia sensibilmente mutata, per cui il compenso in vigore è incompatibile con la prestazione che è richiesta alle rivendite, nonché con il lavoro, gli oneri ed i rischi che debbono sostenere a loro esclusivo carico.

La recente revisione delle tariffe postali, attraverso le maggiori disponibilità che provengono all'Amministrazione, con l'apporto determinante delle rivendite, che, com'è noto, sono gestioni a carattere familiare, non può escludere queste ultime da un equo ritocco del compenso, in aderenza alle sopravvenute maggiori esigenze del costo della vita e delle spese di gestione, così come ha richiesto la Federazione italiana tabaccai, che di tale precaria situazione si è fatta più volte interprete, nell'interesse della categoria.

Confidiamo, pertanto, onorevoli colleghi, sulla vostra comprensione all'odierna iniziativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART, 1.

L'aggio spettante ai rivenditori secondari delle carte valori postali è fissato nella misura del quattro per cento.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Utficiale.